



Newsletter Wikilabour.it

Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. decreto Milleproroghe).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022.

Di seguito si propone una sintetica disamina delle principali disposizioni in materia di lavoro e previdenza contenute nel cd. decreto Milleproroghe.

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE PER I DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 9, COMMA 1)

Con riferimento al sistema pensionistico obbligatorio e complementare di cui alla L. n. 335/1995, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza amministrati dall'INPS, cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001, i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni afferenti a periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018 **non si applicano fino al 31 dicembre 2023**, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

SEMPLIFICAZIONE VERIFICHE INGRESSI IN ITALIA (ART. 9, COMMA 2)

Viene **estesa a tutto il 2023** l'operatività della disposizione di cui al decreto "Semplificazioni" ([decreto-legge n. 73/2022](#), convertito con modificazioni dalla [legge n. 122/2022](#)) che, relativamente ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri, affida in via esclusiva ai professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, o degli avvocati e procuratori legali, o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce il compito (precedentemente degli Ispettorati del lavoro) di verificare i requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro, nonché la congruità del numero delle richieste di nulla osta presentate.

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI (ART. 9, COMMA 3)

Differito al 30 giugno 2023 il termine entro il quale i Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26,27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015 devono adeguarsi alla disciplina che amplia la platea dei datori di lavoro interessati, includendo anche quelli con un solo dipendente, e regola la nuova prestazione dell'assegno straordinario di integrazione salariale assicurata da tali Fondi.

In mancanza di questo adeguamento i medesimi datori di lavoro confluiranno, a decorrere dal nuovo termine del 1° luglio 2023 nel Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 148/2015, al quale saranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti agli stessi datori di lavoro.



LAVORO SPORTIVO (ART. 16)

Slitta l'entrata in vigore della cd. "Riforma dello sport", in ragione della **proroga al 1° luglio 2023** dell'operatività delle disposizioni previste dal [decreto legislativo n. 36/2021](#), attuativo dell'art. 5 della legge delega n. 86/2019, recante il riordino e la riforma in materia di Enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, come da ultimo modificato dal [decreto legislativo n. 163/2022](#).

Conseguentemente le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, dovranno essere eliminate entro il 1° luglio 2023. Anche la modifica del trattamento fiscale applicabile all'area dilettantistica, che prevede tra l'altro la soppressione dai redditi diversi di cui alla lett. m) dell'art. 67, TUIR della parte riferita al settore sportivo, si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2023.

leggi il testo...